

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 208/CGF – RIUNIONE DEL 21 MARZO 2011

I Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DEPOSITATO DAL CALCIATORE DI STANI FILIPPO IN DATA 1.3.2010
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010)

La S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha avanzato reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti (Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010) che aveva respinto il ricorso avanzato dalla stessa società, diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stipulato in data 4.1.2010 con il calciatore Di Stani Filippo, depositato da quest'ultimo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 1.3.2010.

I fatti di causa si possono sintetizzare, tenuto conto della loro cronologia, come segue.

In data 4.1.2010 il calciatore Di Stani Filippo, già legato alla S.S. Cavese 1919 S.r.l., in forza di precedente contratto stipulato in data 29.7.2009 (non oggetto di contestazione), stipulava con la medesima società un nuovo contratto di prestazione sportiva, che, mantenendo ferma la scadenza del rapporto, stabiliva un compenso lordo superiore a quello precedentemente pattuito.

In mancanza del deposito da parte della società presso la competente Lega, vi provvedeva il calciatore in data 1.3.2010.

La S.S. Cavese 1919 S.r.l., avuta notizia del deposito del contratto in questione dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, presentava ricorso alla Commissione Tesseramenti affinché venisse dichiarata la nullità del contratto stesso, sostenendone l'illegittimità sulla base della diversità di grafia nell'indicazione del luogo e della data rispetto al resto dell'atto e della mancanza, nel successivo contratto, di qualsiasi dicitura dalla quale evincere il carattere modificativo od integrativo del contratto rispetto a quello precedente.

La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 27.1.2010, rigettava il ricorso presentato dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l., non ritenendo meritevoli di apprezzamento le motivazioni dello stesso, in quanto il contratto impugnato, per la Commissione, risultava essere conforme alle previsioni contenute nell'ordinamento federale con riguardo alla validità degli atti stipulati dai tesserati, essendo redatto su modulo federale e sottoscritto dalle parti legittimate alla sua stipulazione.

In particolare, si afferma nella sentenza impugnata che:

- la diversità di grafia nell'indicazione del luogo e della data rispetto al resto dell'atto non può costituire motivo di nullità;
- la società ricorrente non ha inteso disconoscere l'autenticità della sottoscrizione posta in calce al documento impugnato;

- l'ordinamento federale non vieta alle parti contraenti di rivedere nel corso del rapporto le previsioni contenute nell'originario accordo sia con riferimento alla parte normativa che economica dello stesso.

Avverso il pronunciamento della Commissione Tesseramenti la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, sostenendo, come dedotto in primo grado, la rilevabilità nel documento contrattuale di irregolarità tali da inficiare *ex tunc* la validità e/o efficacia dello stesso, in particolare l'indicazione del luogo e della data con grafia completamente diversa rispetto al resto dell'atto, nonché una anomala ed illogica sovrapposizione dell'accordo *de quo* ad altro precedente.

In sintesi, la società ricorrente fa discendere da una presunta diversità di grafia nell'indicazione della data rispetto al resto dell'atto, una incertezza in ordine alla stessa, con conseguenti ripercussioni sulla tempestività del deposito presso la Lega competente.

Inoltre, sostiene la stessa società che l'anomala sovrapposizione del contratto in questione ad altro intercorrente tra le parti determinerebbe una illogicità ed incoerenza del contratto stesso.

Da parte sua, il resistente nelle controdeduzioni chiede il rigetto del reclamo, contestando le argomentazioni di controparte in ordine alla supposta irregolarità del contratto ed illogicità ed incoerenza dello stesso.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, dovendosi ritenere, perfettamente condivisibile la pronuncia della Commissione Tesseramenti.

Infatti, da un lato la diversità di grafia in un documento non costituisce di per sé elemento di invalidità ben potendo un accordo essere steso o completato in parte da uno ed in parte dall'altro contraente o addirittura, con il loro consenso, da un terzo, dall'altro, va riaffermata l'assoluta mancanza di preclusione per le parti di avvalersi della propria autonomia contrattuale e di modificare i precedenti accordi in senso migliorativo o peggiorativo per i contraenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.r.l. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IL 25.5.2010 CON IL CALCIATORE SCARTOZZI DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

La S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha avanzato reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti (Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010), che aveva respinto il ricorso, avanzato dalla stessa società, diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stipulato con il calciatore Scartozzi Daniele, inviato, da quest'ultimo, alla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 20.5.2010.

I fatti di causa si possono sintetizzare, tenuto conto della loro cronologia, come segue.

Il calciatore Scartozzi Daniele, già legato alla S.S. Cavese 1919 S.r.l., in forza di precedente contratto stipulato in data 2.5.2008 (non oggetto di contestazione), stipulava, con la medesima società, un nuovo contratto di prestazione sportiva, che, mantenendo ferma la scadenza del rapporto, stabiliva un compenso lordo superiore a quello precedentemente pattuito.

In mancanza del deposito da parte della società presso la competente Lega, vi provvedeva il calciatore in data 20.5.2010.

La S.S. Cavese 1919 S.r.l., avuta notizia del deposito in questione, presentava ricorso alla Commissione Tesseramenti affinché venisse dichiarata la nullità del contratto stesso, sostenendone l'illegittimità in considerazione dei seguenti elementi:

1) mancanza dell'indicazione del rappresentante della società che lo avrebbe sottoscritto, del luogo e della data di stipula;

- 2) diversità di grafia nell'indicazione della data di decorrenza rispetto al resto dell'atto;
- 3) mancanza di qualsiasi dicitura dalla quale evincere il carattere modificativo od integrativo del contratto rispetto a quello precedente.

Il calciatore Scartozzi Daniele nelle sue controdeduzioni, ex art. 48 comma 2 C.G.S., chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza della Commissione Tesseramenti, sostenendo che la materia trattata non rientrerebbe nella sfera di competenza della Commissione, come delineata dall'art. 47 C.G.S., dovendosi ritenere, quella instaurata, controversia concernente l'attuazione del contratto e pertanto ai sensi dell'art. 25 del vigente accordo collettivo, da deferirsi ad un Collegio arbitrale.

La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 3.11.2010, ritenuta la propria competenza sulla base della considerazione che “il contratto economico tra calciatori e società, in ragione della natura professionistica del rapporto sotteso, ha immediata e diretta incidenza sulla validità o meno del vincolo di tesseramento”, rigettava il ricorso presentato dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l., ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, dal momento che, a dire della Commissione, “i motivi di doglianza proposti dalla società reclamante non integravano gli estremi della invocata nullità del contratto impugnato, apparendo di nessun pregio giuridico le osservazioni della reclamante che, va evidenziato, non ha disconosciuto nelle forme e modi di legge la sottoscrizione dell'accordo economico oggi contestato”.

Avverso il pronunciamento della Commissione Tesseramenti, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, sostenendo, la palese ed insanabile nullità del contratto per “l'evidente ed indubitabile apocriefa delle firme del legale rappresentante della società campana, sig. Gennaro Brunetti, apposte in calce all'atto, e la non rilevabilità in nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva dell'obbligo di disconoscimento della firma nel primo atto difensivo utile”.

Sostiene la società ricorrente che “le sottoscrizioni non appartengono al legale rappresentante dell'epoca, sigor Gennaro Brunetti, il cui nominativo figura nell'epigrafe del contratto in discorso”, contestando la decisione della Commissione Tesseramenti, laddove la stessa afferma che il disconoscimento della sottoscrizione non sarebbe avvenuto nelle forme e nei modi di legge.

A dire della società ricorrente, non esisterebbe alcun obbligo, nell'ambito dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva, al contrario di quanto previsto nel codice di procedura civile, di procedere al disconoscimento della firma nel primo atto difensivo e, sulla base di tale assunto, richiedeva perizia calligrafica in ordine alle firme del legale rappresentante della S.S. Cavese 1919 S.r.l..

In replica, il calciatore Daniele Scartozzi, eccepisce ancora una volta, in via preliminare, l'incompetenza della Commissione Tesseramenti, sulla base delle stesse argomentazioni sostenute in primo grado, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso avanzato dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. per la tardività dell'impugnazione e per l'inesistenza e/o inammissibilità e/o tardività del disconoscimento della firma e chiedendo la condanna al rimborso delle spese per la temerarietà dell'azione.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, dovendosi, da un lato, ritenere, perfettamente condivisibile la pronuncia della Commissione Tesseramenti, in ordine alla competenza della stessa, dall'altro, in sintonia con i precedenti pronunciamenti di codesta Corte, tardivo ed inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 3 C.G.S, il disconoscimento della firma del rappresentante legale della società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II Collegio composto dai Signori

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RICORSO DELLA S.S. SOMMESE CALCIO AVVERSO DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARZIO FRANCO ALESSANDRO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 27.1.2011)

Il 30.1.2011 la S.S. Somnese Calcio – partecipante al Campionato di Eccellenza Girone A della Lega Nazionale Dilettanti – proponeva ricorso innanzi a questa C.G.F. avverso la decisione della Commissione Tesseramenti in data 27.1.2011 con cui veniva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Marzio Franco Alessandro in favore della società Somnese Calcio avvenuto il 22.7.2010, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

I motivi erano i seguenti:

- violazione delle regole procedurali previste dall'art. 48 C.G.S., in quanto il provvedimento della Commissione Tesseramenti era stato pronunciato inaudita *altera pars* non essendo stata né convocata né preventivamente informata la società Somnese;
- nel merito, avendo già in precedenza militato tra i professionisti, il Marzio non era più “assoggettato a un vincolo di durata ultrannuale al punto da essere costretto ad attivare nuovamente la procedura di cui all'art. 32 bis N.O.I.F. per potersi svincolare.....”;
- ove ritenuti sussistenti gli estremi dell'infrazione, doveva tuttavia riconoscersi la buona fede della società Somnese.

I motivi dedotti sono infondati:

- dagli atti risulta che la società Somnese e chi la rappresenta erano ben consapevoli non solo che il Giudice Sportivo aveva rimesso alla Commissione Tesseramenti la questione circa la validità del tesseramento del calciatore Marzio, ma già in precedenza la A.S. Sancolombano, con fax in data 18.12.2010, aveva dato comunicazione scritta del reclamo proposto al Giudice Sportivo sul tesseramento medesimo, sicché, con nota del 21.1.2.2010, la società Somnese aveva potuto fornire le sue giustificazioni; inoltre, il 10.1.2011, l'Ufficio Tesseramenti aveva comunicato, ancora per iscritto, di avere respinto la richiesta di tesseramento del 16.12.2010;
- L'interpretazione fornita dal ricorrente dell'art. 32 bis N.O.I.F., non trova fondamento alcuno nella lettera di detta norma;
- non appare essere provata la buona fede della reclamante avuto riguardo alle modalità e alle motivazioni addotte a sostegno del duplice tesseramento.

Il reclamo deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della deliberazione adottata dalla Commissione Tesseramenti in data 27.1.2011.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Somnese Calcio di Somma Lombardo (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEI SIGG.RI LAGO ADRIANO E PASSUELLO FEDERICA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGO ALBERTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. NOVE STEFANI CONSULTING (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010)

Con reclamo spedito in data 11.2.2011, i signori Lago Adriano, Passuello Federica e Lago Alberto adivano la Corte di Giustizia Federale per l'annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti, Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010, che aveva rigettato il reclamo n. 62, avanzato dagli stessi al fine di ottenere l'annullamento del tesseramento del calciatore Lago Alberto con la società A.C. Nove Stefani Consulting.

Innanzitutto ai giudici di prima istanza, i reclamanti avevano chiesto che venisse accertata e dichiarata l'irregolarità/invalidità/nullità del sopra indicato tesseramento, per violazione delle norme federali, laddove le stesse richiedono, per il tesseramento di calciatori di minore età, la sottoscrizione di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale, in quanto la firma della signora Federica

Passuello apposta sul modulo di tesseramento era da considerarsi apocrifa, non avendo, a dire degli stessi, la stessa, madre del calciatore, mai sottoscritto detto modulo.

In via istruttoria venivano richiesti opportuni accertamenti e, se del caso, perizia calligrafica per verificare l'apocriefità della firma attribuita alla signora Passuello.

La società resistente si costituiva facendo pervenire deduzioni tardive, che, in quanto tali, non sono state valutate dalla Commissione Tesseramenti, la quale, comunque rigettava il reclamo perché infondato, ritenendo autografa la firma oggetto di contestazione, sulla base di una minuziosa disamina tecnica della stessa.

Con il reclamo avanzato in questa sede, i ricorrenti contestano la decisione della Commissione Tesseramenti, sottolineando, in particolare, l'insolito ruolo di perito calligrafico assunto dalla stessa, e, formulando le medesime richieste istruttorie avanzate innanzi ai giudici di prime cure, chiedono che, accertata l'apocriefità della firma della signora Passuelli, la Corte ne faccia discendere l'invalidità del tesseramento, non dovendosi ritenere sufficiente la sola sottoscrizione di un genitore per l'assunzione del "vincolo sportivo", che "non può assolutamente essere considerato atto di ordinaria amministrazione".

La società resistente, associandosi alla decisione della Commissione Tesseramenti, rileva che l'avvenuto disconoscimento della firma da parte della signora Passuello è intervenuto dopo un anno di militanza del figlio nella fila dell'A.C. Nove Stefani Consulting.

La fattispecie che si presenta all'esame della Corte, a prescindere dalla questione della autenticità della sottoscrizione riconducibile alla sig.ra Passuello, investe il problema più volte affrontato della validità del tesseramento dei calciatori minori di età in presenza della sola sottoscrizione da parte del minore e di uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale; in particolare se tali sottoscrizioni costituiscano requisito formale non solo necessario ma anche sufficiente sia per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 39.2 N.O.I.F., che per l'ordinamento giuridico statale, ai sensi dell'art. 320 c.c..

La Corte di Giustizia Federale ritiene che le disposizioni federali in materia debbano essere valutate alla luce della interpretazione che i giudici statali operano delle norme dell'art. 320 c.c.. e rileva, al riguardo, come la giurisprudenza si sia consolidata nel senso di ritenere che costituiscano atti di straordinaria amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio del minore o di dar luogo a rilevanti modifiche dello stesso, laddove, per converso, rientrano nell'ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione dell'integrità di tale patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti.

Premesso pertanto che, a ben vedere, il ricorso alla categoria giuridica degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione appare di dubbia utilità ai fini della soluzione del caso di specie, atteso che l'atto della cui natura si discute assume rilievo più sul piano delle scelte in senso lato educative e della formazione ed espressione della personalità del minore che non patrimoniale, v'è che, in ogni caso, alla luce della distinzione sopra operata, è improprio ascrivere il tesseramento del minore alla F.I.G.C. nell'ambito degli atti di straordinaria amministrazione.

In considerazione, comunque, degli atti che, ai sensi dell'art. 320 c.c., la giurisdizione statale ritiene possano essere posti in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atti tra i quali sono annoverati quelli concernenti le scelte educative sul presupposto che per essi non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione, questa Corte ritiene di confermare il proprio recente indirizzo e prendere atto che, all'attualità, non sussistono obiettivamente significative ragioni meritevoli di giuridica considerazione, in virtù delle quali continuare a qualificare in termini di sostanziale atto di straordinaria amministrazione il tesseramento di un calciatore minore.

Ne consegue che un simile atto può essere legittimamente compiuto anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, nel caso di specie anche per l'esigenza di salvaguardare l'affidamento che la società tesserante può aver riposto nella autenticità delle sottoscrizioni da parte di entrambi i genitori del calciatore minore, sottoscrizione da uno di essi disconosciuta solo a distanza di tempo dal tesseramento e nella dichiarata consapevolezza ed accettazione della sua esistenza, ciò che non può non rilevare quale circostanza sintomatica di un effettivo e concorde consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dai sigg.ri Adriano Lago e Federica Passuello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1**
- **DELL'AMMENDA DI €3.000,00**

INFLITTE AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI ASCRITTE CON NOTA N. 4134/654PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)

A seguito del provvedimento di deferimento della Procura Federale nei confronti di Marco Piccioli, Agente di calciatori, per violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 commi 1 e 12 del Regolamento Agenti di Calciatori, per avere, proponendosi e qualificandosi come agente del calciatore Davide Martinetti, promosso rapporti tra il calciatore e la società Catania Calcio S.p.A. per la stipula di un contratto di prestazione sportiva, senza che gli fosse stato conferito alcun mandato e all'insaputa dello stesso Martinetti, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, ha irrogato al signor Marco Piccioli la sospensione della licenza per mesi 1 e l'ammenda di €3.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Piccioli, eccependo la mancanza della prova certa della sua responsabilità, in quanto il preteso colloquio telefonico riferito agli organi inquirenti dall'Amministratore Delegato del Catania Lo Monaco, secondo il quale il Piccioli gli avrebbe proposto il trasferimento del calciatore Martinetti dall'Arezzo dove militava al Catania, a condizioni favorevoli, trovandosi in scadenza di contratto, non era idoneo a configurare la prova certa della sua colpevolezza. La circostanza riferita dal Lo Monaco non consentiva una sicura riconducibilità alla sua persona dell'autore del colloquio telefonico. Peraltro egli non conosceva personalmente il Martinetti.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Le argomentazioni difensive del Piccioli trovano una netta smentita nelle dichiarazioni dell'A.D. del Catania Pietro Lo Monaco il quale ha riferito di essere stato contattato nel gennaio 2009 dall'agente Piccioli, da lui personalmente conosciuto in quanto procuratore del calciatore Terlizzi, che gli aveva offerto la opportunità di tesserare per la sua squadra il calciatore Daniele Martinetti, a condizioni particolarmente favorevoli, perché in scadenza di contratto con la sua società. Essendo a conoscenza del fatto che il calciatore era assistito dall'agente Puccinelli, gli aveva chiesto chiarimenti al riguardo, ricevendo come risposta che già da diversi mesi si stava occupando personalmente del Martinetti. Il fatto riferito dal Lo Monaco, trova peraltro obiettiva conferma nel fax che lo stesso A.D. ha prontamente inviato al Puccinelli per chiedergli chiarimenti sulla persona titolata in virtù di mandato a rappresentare il calciatore Martinetti.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha dunque correttamente accertato la responsabilità del Piccioli in ordine ai fatti contestatigli con l'atto di deferimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Piccioli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI – NOTA N. 4133/1025PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)

A seguito del provvedimento di deferimento della Procura Federale nei confronti di Marco Piccioli, Agente di Calciatori, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione ai punti IV e VII del codice di condotta professionale degli agenti di calciatori, per avere indotto il calciatore Leon Dailly Giulio Cesar a revocare il mandato conferito ad altro collega, l'agente Stefano Pace, la

Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, ha irrogato al signor Marco Piccioli la sospensione della licenza per mesi 2 e l'ammenda di €5.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Piccioli denunciando la illegittimità della decisione impugnata con due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione del diritto di difesa per il mancato interrogatorio del deferito nella fase della indagine istruttoria.

Con il secondo motivo denuncia come illogica la motivazione e priva di fondamento giuridico in quanto l'incolpato ha sottoscritto il mandato con il Leon il 26.1.2009 quando il calciatore era libero da impegni con altri agenti, dal momento che lo stesso aveva revocato il mandato al precedente agente Stefano Pace il 15.1.2009.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che la dedotta violazione del diritto di difesa è priva di qualsiasi fondamento.

Secondo quanto previsto dallo Statuto federale la Procura Federale esercita le funzioni inquirenti alla stregua di quanto stabilito dal codice di giustizia sportiva. A mente di tale codice la Procura Federale non è tenuta alla audizione dell'indagato, che resta una mera facoltà dell'organo inquirente.

Peraltro la normativa federale, non prevede, neppure nelle riunioni degli organi collegiali la partecipazione necessaria dell'incolpato il quale, soltanto quando lo richiede, ha diritto di essere ascoltato.

Nel merito il ricorso è destituito di fondamento.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente accertato la responsabilità del Piccioli in ordine ai fatti contestatigli con l'atto di deferimento.

Anzitutto, come ha dichiarato lo stesso calciatore e il suo procuratore Stefano Pace, l'incolpato ha promosso più incontri con il Leon per indurlo a revocare l'incarico al Pace, promettendogli un miglioramento del contratto economico e nuove possibili destinazioni a livello professionale in Spagna o nel Qatar.

Peraltro la circostanza invocata dal Piccioli di avere sottoscritto il mandato con il Leon il 26.1.2009 quando il calciatore aveva già revocato l'incarico al precedente agente Stefano Pace il 15.1.2009 non lo esime da responsabilità, ma anzi è fonte di violazione del codice di condotta professionale degli agenti di calciatori. Difatti secondo l'art. 16 comma 2 del Regolamento agenti, il calciatore può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Ciò comporta che poiché il preavviso incide in modo diretto sul potere di sciogliere unilateralmente il rapporto giuridico, apponendo al recesso un termine iniziale e sospensivo di efficacia, con la conseguenza che poiché il rapporto in atto non si estingue, ma al contrario, sopravvive e perdura finché il termine finale non venga raggiunto, il rapporto cessa solo allo scadere del periodo di preavviso.

Nella fattispecie dunque, per tutta la durata prevista del preavviso, il calciatore e l'agente non potevano stipulare un nuovo mandato.

Il ricorso pertanto è infondato e come tale va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Piccioli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 7 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete